

VISTE le risultanze delle rilevazioni ISTAT sugli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di luglio 2009, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 198 del 27 agosto 2009, che evidenziano una variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente luglio 2007 - luglio 2009 di 3,90%;

RITENUTO di dover aggiornare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi e per le domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute successivamente al 31 luglio 2009; e che, conseguentemente a quanto sopra, deve essere aggiornato il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 01 agosto 2009;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge Regionale 06 agosto 1999, n° 12 e per i motivi indicati in premessa:

1) Il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è aggiornato ed elevato - per il biennio luglio 2009 - luglio 2011 - in € 18.702,00.

2) Il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 05 agosto 1978, n° 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del decreto legge 23 gennaio 1982, n° 9, convertito con modifiche dalla Legge 25 marzo 1982, n° 94 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine si applica la diminuzione prevista, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.

3) Il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi e dalle domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute dal 1° agosto 2009.

5) Ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare fissato con l'art. 50 comma 2bis della L.r. 27/06 e successive modifiche ed integrazioni, viene calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso e che conseguentemente ammonta ad € 26.182,80, con decorrenza 01 agosto 2009. Il reddito in questione, analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 05 agosto 1978, n° 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul sito internet della Regione Lazio, Politiche per la Casa, www.regione.lazio.it.

Il direttore
SPERANDIO